



**Comune di Ascoli Piceno**

MEDAGLIA D'ORO AL VALOR MILITARE PER ATTIVITÀ PARTIGIANA

ORIGINALE

**ORDINANZA SINDACALE**

**N. 713 del 07/06/2018**

SETTORE TECNICO  
ASSETTO DEL TERRITORIO

- 06 -

**OGGETTO: DIVIETO DI VENDITA E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN CONTENITORI DI VETRO E LATTINE E/O CHE POSSANO RISULTARE DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA' IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE "WAP, LA CITTA' SI ACCENDE" NELLE DATE 8, 15, 22, 29 GIUGNO 2018.**

IL SINDACO

PREMESSO che nel mese di giugno 2018, in particolare nei venerdì 8, 15, 22 e 29, si svolgerà nel centro storico cittadino la manifestazione "WAP, la città si accende";

PRESO ATTO delle indicazioni provvedimenti emerse nelle Conferenze dei Servizi del 23 maggio 2018, tra le quali, la necessità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande in bottiglie in vetro e lattine e l'utilizzo di bottiglie di vetro e lattine nelle aree pubbliche e aperte al pubblico del centro storico;

RITENUTO per motivi sia di sicurezza ed ordine pubblico che di tutela della tranquillità, del riposo dei residenti e della vivibilità urbana, di procedere all'adozione di un provvedimento in materia di vendita e somministrazione di bevande di qualsiasi genere in lattina o in bottiglia di vetro in tutte le attività commerciali e dei pubblici esercizi ubicate nell'area interessata dalle manifestazioni, ivi comprese le attività autorizzate su aree pubbliche, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse ed ordine pubblico che si riscontrano nella fattispecie, dovute al potenziale notevole afflusso di persone previsto in città durante la manifestazione;

RITENUTO necessario regolamentare, altresì, in occasione delle predette manifestazioni, anche la vendita per asporto ed il consumo di alcolici nel centro storico per prevenire il rischio dell'eccessivo consumo di bevande alcoliche che può dar luogo a condotte e comportamenti potenzialmente pericolosi tali da compromettere la sicurezza e l'incolumità delle persone in occasione dell'evento di cui sopra;

VALUTATO che il fenomeno sopra descritto è collegato alla vendita per asporto di bevande, in particolare alcoliche, anche con distributori automatici, praticata da numerosi esercizi pubblici, laboratori artigianali, esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati e attività similari presenti nelle aree suddette, aperti nelle ore serali e notturne;

RITENUTO conseguentemente necessario intervenire con urgenza al fine di evitare possibili pericoli per le persone che frequentano gli spazi pubblici e conflitti con le forze dell'ordine, adottando azioni finalizzate al controllo di tali comportamenti attraverso:

- il divieto di vendita e somministrazione di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bottiglie di vetro e lattine;
- l'obbligo a carico delle attività che effettuano la vendita di bevande in contenitori di plastica di asportare preventivamente i tappi di tali contenitori;
- il divieto di utilizzo di bottiglie di vetro e lattine, per il consumo di bevande, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico;

VISTO l'articolo 7-bis *Sanzioni Amministrative* del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*;

RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 108 del 18 maggio 2010 avente ad oggetto la determinazione degli importi delle sanzioni per le violazioni di ordinanze sindacali in materia di sicurezza urbana;

VALUTATA la rilevanza pubblica dell'interesse ad una ordinata e serena frequentazione degli spazi pubblici della città in occasione degli eventi di cui trattasi e quindi l'opportunità di intervenire con sanzioni efficaci e commisurate alla gravità dei comportamenti;

RITENUTO di limitare l'efficacia del presente provvedimento al territorio interessato dalla manifestazione e cioè alla "**zona 1 – Centro Storico**", così come individuata nella zonizzazione del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30 novembre 2001;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*

VISTA la Legge Regionale 10 novembre 2009, n. 27 *Testo unico in materia di commercio*;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 5 agosto 2008 "*Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione*";

VISTO l'art. 9 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 *Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza*.

VISTO, il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 *Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali*, e ravvisata la specifica competenza all'adozione di un provvedimento, contingibile ed urgente;

#### ORDINA

- 1) in occasione della manifestazione "WAP, la città si accende", che si terrà nel mese di giugno 2018, nei seguenti venerdì: 8, 15, 22, 29  
**è fatto divieto assoluto**, per ogni venerdì predetto, a decorrere dalle ore 17:00 fino alle ore 3:00 del giorno successivo:
  - a) ai titolari di attività commerciali e di pubblici esercizi, in sede fissa ed ambulante, di vendere e somministrare bevande, sia alcoliche che non alcoliche, in bottiglie, bicchieri di vetro, in lattine in metallo e/o in contenitori in che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità;
  - b) di utilizzare, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, bottiglie e bicchieri di vetro o lattine e contenitori in metallo, per il consumo di bevande;
- 2) di limitare l'efficacia del presente provvedimento alla "**zona 1 – Centro Storico**", così come individuata nella zonizzazione del territorio comunale approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 106 del 30 novembre 2001;
- 3) nell'ambito territoriale di cui al precedente punto 2 e nella medesima fascia oraria di cui al precedente punto 1 è, altresì, fatto obbligo nel caso di vendita o somministrazione di bevande in contenitori di plastica che la stessa sia effettuata previa asportazione dei tappi di chiusura;
- 4) nella predetta fascia oraria, dalle ore 17:00 di venerdì 8, 15, 22 e 29 giugno 2018 fino alle ore 3:00 del giorno successivo, è vietato a chiunque il consumo di bevande alcoliche, in aree pubbliche, piazze, strade, giardini, parchi, ad eccezione delle aree esterne di pertinenza delle attività commerciali e di pubblici esercizi, di cui al precedente punto 1 lettera a), la cui occupazione di suolo sia stata regolarmente autorizzata, limitatamente alle bevande somministrate dagli stessi gestori;
- 5) il divieto di cui al precedente punto 1 lettera a) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne, di pertinenza dell'attività, legittimamente autorizzate con occupazione di suolo pubblico;
- 6) Per le violazioni ai punti precedenti si applicano le disposizioni di cui alla Delibera di Giunta Comunale n.108 del 18/05/2010 avente ad oggetto "*Misure e interventi atti a contrastare i fenomeni di vandalismo e inciviltà diffusa registrati nel centro storico cittadino - determinazione dell'importo del pagamento in misura ridotta per violazioni alle ordinanze comunali in materia di sicurezza urbana*";

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo Pretorio ed ha validità fino alla conclusione dell'evento.

#### DISPONE

Che la presente ordinanza:

- venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- venga trasmessa a:
- Polizia Municipale incaricata dell'esecuzione della stessa;
- Servizio Attività Produttive;
- Servizio Comunicazione per le attività di informazione a mezzo della stampa locale, mediante avviso sul sito internet del Comune di Ascoli Piceno e mediante appositi manifesti affissi negli spazi pubblici;
- Servizio Eventi e turismo;
- al Prefetto di Ascoli Piceno per l'adozione, ai sensi dell'articolo 13 della L. 121/1981, delle azioni di coordinamento e delle necessarie comunicazioni alle Forze di Polizia.

#### INFORMA

Che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

IL SINDACO  
*Avv. Guido Castelli*